

503

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge)	11
Missioni valedoli nella seduta del 31 luglio 2004	3	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	12
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	Disegno di legge di conversione S. 3010 (Approvato dal Senato) n. 5151	25
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	25
Atti di controllo e di indirizzo	9	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	26
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	26
Disegno di legge di conversione S. 3011 (Approvato dal Senato) n. 5152	10	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	27
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	10	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato)	29
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	11	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	32
		(Sezione 7 – Ordini del giorno)	39

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 31 luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brugger, Cè, Colucci, Cusumano, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Matteoli, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Viceconte, Valentino, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO RUSSO: « Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo » (5205);

FRANCESCA MARTINI: « Nuova disciplina dei consultori familiari » (5206);

NICOTRA: « Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata » (5207);

ZANETTA: « Modifiche agli articoli 72 e 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di abolizione del turno di ballottaggio nelle elezioni del presidente della provincia e del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » (5208);

LUSETTI: « Disposizioni in favore delle università non statali » (5209).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 30 luglio 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai ministri degli affari esteri e della difesa:

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Re-

pubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 » (5203);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003 » (5204).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CIMA: « Disposizioni in materia di assistenza alle donne in stato di gravidanza e di diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato » (193) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge KESSLER ed altri: « Norme per l'adattamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale » (2724) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Chiaromonte.

La proposta di legge JANNONE e BENVENUTO: « Disposizioni per l'incentivazione del finanziamento privato degli organismi non lucrativi » (3459) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

La proposta di legge RODEGHIERO ed altri: « Concessione di un contributo al Servizio del libro parlato per i ciechi d'Italia "Robert Hollman" e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre » (4530) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sandi.

La proposta di legge BRIGUGLIO: « Modifica all'articolo 78 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di assunzione negli anni 2004 e 2005 di lavoratori precari impegnati in lavori socialmente utili » (4531) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mereu.

La proposta di legge ZACCHERA ed altri: « Nuove disposizioni in materia di adozioni internazionali » (4998) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Collè.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la scheda per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » (5061) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Albertini.

La proposta di legge PARODI ed altri: « Disposizioni in favore dei soggetti con difficoltà specifiche di apprendimento » (5066) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Baldi, Castellani e Lucchese.

La proposta di legge CIRO ALFANO: « Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, recante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia » (5074) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Frigato e Nicotra.

La proposta di legge FRAGALÀ: « Istituzione della figura professionale di funzionario giudiziario » (5079) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ciro Alfano, Amato, Arrighi, Benedetti Valentini, Biondi, Borriello, Brusco, Buontempo, Cannella, Cardiello, Carrara, Caruso, Cirielli, Cola, Di Teodoro, Fallica, Gallo, Gironda Veraldi, La Grua, Lamorte, Lo Presti, Losurdo, Lucchese, Mauro, Milanese, Moretti, Paniz, Perlini, Perrotta, Ramponi, Ricciuti, Romoli, Santori, Sardelli, Saro, Savo, Serena, Sgarbi e Villani Miglietta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di estensione delle ipotesi di sequestro e confisca dei beni per taluni delitti contro la pubblica amministrazione e loro uso sociale » (5174) *Parere delle Commissioni I e VI.*

VII Commissione (Cultura):

ROSATO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento del Centro di ricerche storiche di Rovigno » (5139) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 27 luglio 2004, sentenza n. 272 del 13-27 luglio 2004 (doc. VII, n. 510), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera *e*), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

2) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002);

3) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113-*bis* dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della citata legge n. 448 del 2001;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1 ad eccezione della lettera *e*) già dichiarata costituzionalmente illegittima del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella citata legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Con lettera in data 28 luglio 2004, sentenza n. 280 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 512), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 131 del 2003, sollevata, in riferimento al combinato disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dell'articolo 9

dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell'articolo 4 dello statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna e dei principi dello statuto della regione autonoma Valle d'Aosta, ed anche in riferimento all'articolo 76 della Costituzione ed all'articolo 11, comma 2, della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla regione autonoma della Sardegna e dalla regione autonoma Valle d'Aosta;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Con lettera in data 28 luglio 2004, sentenza n. 281 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 513), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative ai risarcimenti del danno;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte di cassazione a sezioni unite civili, dal tribunale di Bologna e dal tribunale di Forlì con le ordinanze n. 89, n. 97 e n. 381 del 2002.

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Con lettera in data 28 luglio 2004, sentenza n. 282 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 514), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 « Nuove norme in materia di enti di bonifica — Delega di funzioni amministrative).

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 273 del 13-27 luglio 2004 (doc. VII, n. 511), con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Sentenza n. 283 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 515) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante « Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale », la materia della riproduzione animale nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Sentenza n. 284 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 516) con la quale:

dichiara, in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe, che non spettava all'autorità giudiziaria, e nella specie al tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, negare la validità dell'impedimento addotto dall'imputato componente della Camera medesima senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 225 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 517) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, primo inciso, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53, 77 e 97, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Sentenza n. 286 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 518) con la quale:

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 2004) qui non espressamente esaminate;

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, dalla regione Campania;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici), nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9, 32, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, dalla regione Campania;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Puglia;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Puglia;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, al principio di certezza del diritto e al generale canone di ragionevolezza delle leggi, dalla regione Emilia-Romagna;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Puglia;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna;

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).

Sentenza n. 287 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 519) con la quale:

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente regione Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qui non espressamente esaminate;

riservata ogni decisione sulla questione relativa all'articolo 21, comma 6 e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata dalla regione Emilia-Romagna;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, commi da 1 a 5, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del già menzionato articolo 21, commi da 1 a 5, e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Sentenza n. 288 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 520) con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l'esercizio 2001 stipulata tra il ministro delle finanze e l'agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, alla nota dell'agenzia delle entrate-

direzione centrale, rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e alla nota dell'agenzia delle entrate-Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 30 luglio 2004, pagina 31, prima colonna, diciassettesima riga, dopo il nome Pappaterra, aggiungere il seguente: Giachetti; ultima riga, dopo il nome: Molinari, aggiungere il seguente: Giachetti; seconda colonna settima riga, dopo il nome: Molinari, aggiungere il seguente: Giachetti; dodicesima riga, dopo il nome: Zunino, inserire il seguente: Giachetti.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3011 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO
2004, N. 159, RECANTE MISURE URGENTI PER FAVORIRE
LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RILANCIO DELL'ALITALIA
(APPROVATO DAL SENATO) (5152)**

(A.C. 5152 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, con uno o più decreti dirigenziali adottati in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia — Linee aeree italiane S.p.A. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in rela-

zione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato resterà in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalità di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.

2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della Società.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5152 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

(A.C. 5152 – Sezione 3)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Sopprimerlo.

1. 7. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, premettere le parole: Al fine di garantire la continuità operativa dell'Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a. e di assicurare alla stessa adeguati mezzi finanziari, in attesa della definizione del piano industriale di ristrutturazione,

*** 1. 1. Raffaldini.**

Al comma 1, premettere le parole: Al fine di garantire la continuità operativa dell'Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a. e di assicurare alla stessa adeguati mezzi finanziari, in attesa della definizione del piano industriale di ristrutturazione,

*** 1. 18. Pasetto.**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a concedere, aggiungere le seguenti: entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del piano industriale che deve contenere la riduzione della quota

pubblica diretta o indiretta o per interposta persona, ente o società, al di sotto del 49 per cento.

1. 12. Pagliarini, Canelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a concedere, aggiungere le seguenti: entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del nuovo piano industriale previa stipula di un accordo quadro tra l'azienda e le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

1. 11. Pagliarini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a concedere, aggiungere le seguenti: entro il termine di trenta giorni dal parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari sul nuovo piano industriale che deve essere presentato al Parlamento entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 8. Gibelli, Caparini, Canelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: dirigenziali.

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere in fine le parole: , sentite le competenti commissioni parlamentari.

1. 17. Gibelli, Caparini, Canelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: dirigenziali.

*** 1. 2. Tidei.**

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: dirigenziali.

*** 1. 13. Gibelli, Caparini.**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in relazione a finanziamenti aggiungere le seguenti: finalizzati alla continuità operativa.

1. 3. Duca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: , previo accordo con i soggetti erogatori, a decorrere da dodici mesi e comunque non oltre i successivi sei.

1. 19. Morgando.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: , previo accordo con i soggetti erogatori, a decorrere da dodici mesi.

1. 4. Albonetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi, prorogabili di altri sei,

1. 14. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dodici mesi aggiungere le seguenti: ovvero, previo esplicito assenso dei soggetti erogatori, entro ventiquattro mesi.

1. 5. Panattoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

1. 20. Rosato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla scadenza con le seguenti: alla metà.

1. 15. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche senza il beneficio di preventiva escussione,

1. 16. Gibelli, Caparini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i crediti vantati dallo Stato nei confronti di Alitalia a seguito dell'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 lo Stato è creditore privilegiato.

1. 9. Gibelli, Caparini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

1. 10. Gibelli, Caparini.

(A.C. 5152 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la recente segnalazione dell'Autoretà garante della concorrenza e del mercato del 5 febbraio 2004 è intervenuta sul sistema del trasporto aereo nazionale evidenziando quanto il basso grado di concorrenzialità di alcuni suoi settori si ripercuota negativamente sui costi di gestione delle compagnie aeree;

tali elementi di criticità di sistema fanno sì che le compagnie aeree italiane si trovano in una situazione svantaggiosa rispetto a quelle degli altri paesi comunitari e determinano uno svantaggio per il sistema economico nel suo complesso;

il legislatore ha il dovere di definire un quadro regolamentare ed economico non penalizzante per la conduzione del *business* da parte delle compagnie aeree,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di superare le criticità di sistema del trasporto aereo e ad emanare entro tre mesi dall'approvazione del decreto in discussione un decreto volto a garantire nel settore aereo i cosiddetti requisiti di sistema, ossia:

a) la ridefinizione dell'attuale assetto regolamentare relativo alla ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e conseguente redazione del Piano aeroportuale nazionale;

b) il rafforzamento dei poteri sanzionatori delle Autorità pubbliche del settore affinché tutti gli operatori che compongono la catena del valore del trasporto aereo operino in base a principi di trasparenza, efficienza e adeguato e proporzionato rapporto tra le tariffe per i servizi prestati e i costi relativi;

c) l'estensione degli ammortizzatori sociali al settore aereo.

9/5152/1 Pasetto, Morgando, Rosato, Carbonella, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Cardinale.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, di propria competenza, volte a scongiurare una gestione della crisi dell'Alitalia a « compartimenti stagni » nella quale le politiche adottate dai diversi ministeri interessati risultano incoerenti e incomunicanti tra loro e, pertanto, a promuovere un tavolo di concertazione con le parti sociali volto ad analizzare la politica del trasporto aereo e la politica industriale direttamente correlate alle sorti dell'Alitalia e a valutare il rispetto della progressiva realizzazione degli impegni sottoscritti in data 6 maggio 2004.

9/5152/2 Carbonella, Pasetto, Rosato, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Cardinale.

La Camera,

premesso che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché Alitalia presenti un piano industriale che renda la stessa un soggetto « appetibile » sul mercato.

9/5152/3 Didonè, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di Alitalia preveda il deconsolidamento immediato delle attività che provocano perdite.

9/5152/4 Bricolo, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di

Alitalia sia improntato alla separazione tra il *core business* del volo e le attività complementari.

9/5152/5 Caparini, Gibelli.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di Alitalia preveda l'esternalizzazione dell'attività di manutenzione.

9/5152/6 Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di Alitalia preveda l'esternalizzazione dell'attività di *handling*.

9/5152/7 Ercole, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di

Alitalia preveda l'esternalizzazione dell'attività di alcuni servizi amministrativi.

9/5152/8 Fontanini, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di Alitalia preveda la separazione netta tra il *core business* del volo e quelle attività che, per mancanza di *know-how* o economie di scala, provocano perdite strutturali.

9/5152/9 Ballaman, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di Alitalia sia rispondente alle esigenze di collegamento del territorio del Nord Italia.

9/5152/10 Dario Galli, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di

Alitalia preveda lo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa quale *hub* di riferimento della compagnia stessa e al servizio del sistema economico del Nord Italia.

9/5152/**11** Giancarlo Giorgetti, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore e opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare che il cosiddetto « prestito ponte » sia finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione.

9/5152/**12** Lussana, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad intervenire affinché il piano industriale di Alitalia preveda il miglioramento della qualità del servizio nonché l'aumento della produttività del personale.

9/5152/**13** Vascon, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza volte a consentire che il gruppo

Finmeccanica, che opera nel settore delle alte tecnologie, rilevi la società di manutenzione *Atitech*, controllata da Alitalia, che, come risulta dal bilancio consolidato di Alitalia del 2003, ha fatto registrare perdite che sono salite da 6,2 a 11,2 milioni di euro, con una variazione negativa, rispetto al 2002, dell'81 per cento e ciò nonostante i finanziamenti concessi dal Ministero delle attività produttive.

9/5152/**14** Francesca Martini, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di Alitalia preveda la suddivisione della società stessa in due società: Alitalia « *core* » per il volo (aerei, tratte, piloti, personale di volo e *slot* di atterraggio) e Alitalia « *service* » per le attività complementari, che verrebbero affidate a nuovi azionisti che garantirebbero il proseguimento del servizio.

9/5152/**15** Bianchi Clerici, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché sia chiarito se il piano industriale presentato dall'amministratore

delegato e presidente di Alitalia preveda l'amministrazione controllata della società stessa.

9/5152/**16** Polledri, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative che si ritengono necessarie al fine di tutelare i risparmiatori dal momento che 2.750 miliardi di lire di azioni ed obbligazioni sottoscritte non sono stati finalizzati ad acquistare nuove macchine e nuovi impianti, ma sono confluiti nella gestione.

9/5152/**17** Pagliarini, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di Alitalia preveda l'esternalizzazione dell'attività di *information technology*.

9/5152/**18** Rodeghiero, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si chiarisca se le società Fraport, Ibm, Eds, Finmeccanica, con le quali l'Alitalia ha avviato dei contatti, e Fintecna, con la quale l'Alitalia ha firmato una lettera d'intenti, siano interessate a gestire le attività complementari che dovrebbero confluire nella società Alitalia *service*.

9/5152/**19** Rizzi, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza per verificare se le perdite registrate nelle controllate di Alitalia quali Atitech, *Maintenance System* (60 per cento Alitalia e 40 per cento *Lufthansa*, le cui perdite sono salite di ulteriori 30.000 euro), *Alitalia Airport* (servizi di assistenza a terra) e *Alinsurance* (le cui perdite deriverebbero dalla scelta di Alitalia di disintermediare tutte le polizze del gruppo e dalla quale è derivata una diminuzione dei ricavi del 36 per cento) siano dovute a scelte poco oculate e lontane da una valida strategia commerciale ed occupazionale.

9/5152/**20** Parolo, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché il piano industriale di Alitalia definisca in modo chiaro e definitivo il ruolo di ciascun aeroporto ita-

liano, tenuto conto che secondo i dati Iata la Lombardia è la regione in cui viene venduta la maggior parte dei biglietti aerei, con riferimento al valore monetario: 1.391 milioni di euro, pari al 31 per cento del totale italiano, circa il doppio del Lazio. Inoltre nel Nord Italia vengono venduti biglietti aerei per il 60 per cento del valore totale, mentre al Centro si registra una quota del 25 per cento e nel Sud e nelle isole una quota del 15 per cento. Da ultimo il valore dei biglietti venduti per i voli internazionali ammonta in Italia a 3.119 milioni di euro (70 per cento sul totale), di cui il 65 per cento al Nord, il 27 per cento al Centro e l'8 per cento al Sud e nelle isole.

9/5152/**21** Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative affinché nella predisposizione del piano industriale, l'Alitalia oltre ad incontrare le parti sociali, coinvolga tutti i soggetti del sistema economico e sociale della Regione Lombardia.

9/5152/**22** Stucchi, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza volte a consentire ai vettori interessati di acquisire i diritti di traffico che la compagnia Alitalia non esercita sull'aero-

porto di Malpensa, garantendo in tal modo l'accessibilità intercontinentale diretta che la compagnia Alitalia non potrebbe sviluppare fino all'ottobre del 2005, in quanto tra le condizioni del « prestito ponte » c'è il divieto di investire sulla flotta.

9/5152/**23** Guido Giuseppe Rossi, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché nel piano industriale di Alitalia sia previsto il recupero di quote di mercato domestico oggi fermo al 50 per cento, nonché, al fine di ridurre i costi, si prevedano canali diversificati di vendita dei biglietti, considerando anche Internet.

9/5152/**24** Sergio Rossi, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché nel piano industriale di Alitalia, al fine di ridurre i costi, si prevedano canali diversificati di vendita dei biglietti, considerando anche *Internet*.

9/5152/**25** Guido Dussin, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il prestito ponte all'Alitalia è essenziale per garantire nel breve termine l'operatività dell'impresa;

il piano industriale, o meglio il piano di impresa, deve chiarire non solo le azioni congiunturali necessarie per dar corso ai processi di recupero di efficienza e di competitività, ma anche le linee di intervento strutturale atte a rilanciare l'azienda: alleanze internazionali, uso degli Hubs nazionali, rotte politiche commerciali, ecc.;

sono forti le preoccupazioni per l'occupazione e per gli spacchettamenti annunciati, con cessione a terzi di attività fondamentali per il *core business* dell'azienda

impegna il Governo

a garantire, contestualmente alla concessione del prestito, che i processi di concertazione in atto con le parti sociali pervengano a soluzioni concordate atte a salvaguardare gli assetti complessivi dell'Azienda ed i livelli occupazionali, mantenendo a breve l'Alitalia in area pubblica e ponendo in atto tutte le forme di ammortizzazione sociale per tutelare i lavoratori.

9/5152/**26** Panattoni, Duca, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad accompagnare la ristrutturazione aziendale e il piano industriale con misure capaci di intervenire sulla catena del valore e sui requisiti di sistema che tanto incidono sul costo finale per le aziende di trasporto aereo.

9/5152/**27**. Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a definire, in un confronto con le parti sociali, le misure di sostegno per il settore già oggetto di valutazione nelle fasi precedenti della vertenza.

9/5152/**28**. Albonetti, Duca, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad attivare, presso la Presidenza del Consiglio, il tavolo interministeriale con la partecipazione dell'azienda e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, come previsto dai protocolli di intesa sottoscritti nei mesi scorsi.

9/5152/**29**. De Luca, Duca, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad operare con determinazione perché sia evitato il ricorso all'amministrazione controllata o alla liquidazione di Alitalia.

9/5152/**30**. Mazzarello, Duca, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a sostenere attivamente l'impegnativo lavoro delle parti sociali teso al salvataggio di Alitalia e al suo rilancio, in coerenza con l'accordo del 6 maggio 2004 siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9/5152/**31**. Tidei, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo

autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, al 31 dicembre 2004 e nuovamente al 30 giugno 2005, una relazione con valutazione del processo di risanamento.

9/5152/**32**. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere l'applicazione degli ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione, anche ai lavoratori del comparto del trasporto aereo.

9/5152/**33**. Rognoni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a sottoporre i decreti dirigenziali, che concedono la garanzia, ad una verifica economica e finanziaria idonea e, comunque, analoga a quella prevista per i decreti ministeriali ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9/5152/**34**. Susini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a inserire la ristrutturazione dell'Alitalia spa in una complessiva rivisitazione del sistema del trasporto aereo italiano, che lo renda più efficiente e competitivo.

9/5152/**35**. Adduce, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a realizzare idonee misure affinché ai lavoratori del trasporto aereo vengano ga-

rantite le misure di tutela e di riqualificazione professionale, ove necessarie.

9/5152/**36**. Ruzzante, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a promuovere nell'ambito dell'apertura del mercato dei servizi di aereotrasporto a livello europeo, condizioni di reciprocità tra il nostro e gli altri paesi comunitari.

9/5152/**37**. Innocenti, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

premesso che:

per un rilancio concreto di Alitalia, occorre anche razionalizzare al meglio le strutture ed i servizi esistenti, compreso l'utilizzo dell'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa;

l'utenza lamenta come le strutture di questo aeroporto siano spesso sottoutilizzate da Alitalia, anche con riferimento ai servizi aerei da e verso Milano, frammentati anche dalla concorrenza con l'aeroporto di Linate;

l'utilizzo dell'*hub* di Malpensa viene ad essere condizionato spesso dalla impossibilità di raggiungere comodamente l'aeroporto dalle altre città italiane, tanto che vengono scelte altre compagnie scar-

tando Alitalia, perché raggiungere Parigi, Zurigo o Francoforte (e da quì altre località intercontinentali) è spesso più facile che non arrivare a Malpensa dal resto dell'Italia;

per l'utenza del Piemonte orientale e di numerose province lombarde l'aeroporto di Milano Malpensa costituirebbe peraltro il più comodo e vicino aeroporto anche per i voli nazionali, ma viene scartato proprio per i suoi ridotti collegamenti con Roma e gli altri aeroporti nazionali;

sono stati peraltro ridotti in questi anni i collegamenti Fiumicino-Malpensa, buona parte dei quali peraltro condizionati dalle necessità operative di Alitalia legate al trasferimento di personale ed equipaggi e che molte ore al giorno non vi sono voli diretti, anche per periodi di 4 ore, e più, consecutive

impegna il Governo:

a sollecitare Alitalia affinché l'utilizzo ottimale dell'aeroporto di Milano Malpensa sia uno degli obiettivi operativi per favorire il rilancio della compagnia;

ad insistere con Alitalia affinché sia potenziata la rotta Fiumicino-Malpensa con un numero più numeroso di voli quotidiani.

9/5152/**38**. Zacchera, Bianchi Clerici, Galli, Giancarlo Giorgetti, Monaco, Mancuso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5152, di conversione del decreto legge n. 159 del 2004;

considerato che:

il provvedimento autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato su finanziamenti assunti Alitalia SpA per un importo complessivamente non superiore in linea capitale a 400 milioni di euro;

la garanzia per il « prestito ponte » comporta un rilevante impegno per lo Stato, tale da tradursi in un esborso di ingente ammontare, anche superiore alla cifra indicata, nel caso in cui la società non dovesse superare le attuali condizioni di difficoltà;

la concessione del « finanziamento ponte » è strumentale alla definizione e alla attuazione di un Piano industriale volto a garantire la continuità operativa della società e a creare le condizioni strutturali per il suo rilancio;

l'esito positivo del Piano è subordinato alla acquisizione del consenso delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative affinché l'assenso al piano industriale di Alitalia SpA delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore sia acquisito nel più breve tempo possibile e, comunque, prima dell'attivazione della garanzia dello Stato con i decreti dirigenziali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.

9/5152/**39** Giudice, Muratori.

La Camera,

premesso che il 15 febbraio scorso la recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato intervenendo sul sistema del trasporto aereo nazionale, ha tra le altre cose sottolineato quanto l'insufficiente grado di concorrenza di alcuni suoi settori finisca per riflettersi negativamente sui costi di gestione delle compagnie aeree,

impegna il Governo

al rafforzamento dei poteri sanzionatori delle Autorità pubbliche del settore affinché tutti gli operatori che compongono la catena del valore del trasporto aereo operino in base a principi di trasparenza,

efficienza e proporzionato rapporto tra le tariffe per i servizi prestati e i costi relativi.

9/5152/**40** Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premessi che il piano industriale di ristrutturazione, nel suo obiettivo di recuperare competitività ed efficienze, dovrebbe considerare non solamente gli aspetti contingenti ed emergenziali, ma anche le politiche di rilancio per il medio lungo periodo, attraverso quindi interventi strutturali per il rilancio reale dell'azienda e per la salvaguardia dei livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad impegnarsi affinché le soluzioni che saranno cercate dall'azienda di concerto con le organizzazioni sindacali, mirino prioritariamente alla difesa dei livelli occupazionali e alla predisposizione degli eventuali ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori coinvolti.

9/5152/**41** Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di intervenire sui requisiti del sistema aeroportuale e sugli ammortizzatori sociali.

9/5152/**42** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premessi che dopo il gravissimo incidente di Linate, che aveva messo in evidenza una drammatica carenza del sistema complessivo del trasporto aereo, il governo si era impegnato a realizzare una riforma del sistema del trasporto aereo e dell'aviazione civile,

impegna il Governo

ad attivarsi per il riordino complessivo del sistema del trasporto aereo, obiettivo fondamentale per il rilancio dell'azienda Alitalia, e di tutto l'intero comparto.

9/5152/**43** Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché l'eventuale ricapitalizzazione coinvolga l'intero Gruppo e non per parte di esso, e garantendo comunque che lo Stato resti l'azionista di riferimento.

9/5152/**44** Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché l'eventuale futura procedura di capitalizzazione dell'azienda non porti ad una sorta di privatizzazione strisciante, prevedendo in tal senso adeguate condizioni di trasparenza e di controllo, e che sia comunque effettuata a condizioni di mercato.

9/5152/**45** Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

a definire al più presto le linee strategiche di rilancio del settore, da tempo promesse, entro le quali deve muoversi l'Alitalia per un piano di risanamento efficace e duraturo.

9/5152/**46** Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premessi che con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello Stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza perché non sia mortificato ulteriormente il traffico aereo sul sistema aeroportuale romano, prevedendone, al contrario, il necessario sviluppo;

a redigere un piano nazionale capace di valorizzare del sistema del trasporto aereo tale da renderlo più efficiente e competitivo.

9/5152/**47** Maura Cossutta, Sgobio, Pistone, Bellillo.

La Camera,

impegna il Governo

a realizzare idonee misure affinché ai lavoratori e alle lavoratrici del trasporto aereo vengano garantite le misure di riqualificazione professionale e, ove necessario, le opportune misure di tutela previste dalla legislazione vigente.

9/5152/**48** Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Bellillo, Diliberto, Armando Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo

a sostenere attivamente l'intervento delle parti sociali, che sin dall'inizio si sono adoperate per il salvataggio di Alitalia e il

suo rilancio, in coerenza con l'accordo del 6 maggio 2004 siglato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

9/5152/**49** Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia evitato il ricorso all'amministrazione controllata di Alitalia o alla sua liquidazione e, nel frattempo, attivare tutte le misure di tutela necessarie per garantire i posti di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda.

9/5152/**50** Bellillo, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Vertone, Armando Cossutta, Diliberto.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare, presso la Presidenza dei Consigli, il tavolo interministeriale con la partecipazione dell'azienda e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, come previsto dai protocolli di intesa sottoscritti nei mesi scorsi.

9/5152/**51** Vertone, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Armando Cossutta, Diliberto.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a tutelare l'occupazione e ad estendere, ove necessario, l'applicazione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori del settore aereo.

9/5152/**52** Diliberto, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Armando Cossutta, Vertone.

La Camera,

premessi che:

il tribunale di Catanzaro ha dichiarato il 24 luglio 2004 il fallimento della Minerva Airlines, decisione seguita alla richiesta di conversione della procedura in fallimento rivolta dai commissari straordinari il 7 luglio, dopo aver preso atto della recente decisione dell'Alitalia di non essere disposta ad appoggiare il rilancio della compagnia;

la sentenza di fallimento arriva dopo una lunga crisi che ha visto la sospensione dell'attività della compagnia dal novembre 2003, e il tentativo, dal febbraio 2004, di una gestione sotto amministrazione straordinaria;

a difesa della compagnia, riconosciuta nel corso della sua attività per l'efficienza e la qualità dell'offerta, e dei suoi 200 lavoratori cui non sono mai stati concessi i benefici della cassa integrazione, c'è stato in questi mesi un forte impegno da parte delle rappresentanze sindacali e delle istituzioni locali, con la piena disponibilità della Regione Friuli Venezia Giulia a sostenere il progetto per l'arrivo di una società di gestione che rilevasse l'esercizio svolto finora da Minerva Airlines, la cui

realizzazione dipendeva dalla sottoscrizione di un contratto di *wet-lease* da parte dell'Alitalia,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di accompagnare con gli strumenti a sua disposizione tutte le iniziative volte al recupero del complesso aziendale, in collaborazione con Alitalia, anche con l'eventuale sviluppo di un nuovo vettore regionale impegnato anche a potenziare i collegamenti con Roma e con il resto del Paese.

9/5152/**53** Rosato, Maran, Menia, Saro, Romoli, Lenna, Fontanini.

La Camera,

premessi che, negli anni 1996-2001 si è accumulato un deficit di oltre 4.000 miliardi a fronte di ingiustificate assunzioni, consulenze ed incarichi professionali,

impegna il Governo

ad avviare un'indagine amministrativa per verificare colpe ed omissioni, onde poter iniziare un'azione risarcitoria nei confronti dei responsabili.

9/5152/**54**. Perrotta.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3010 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 157, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ETICHETTATURA DI ALCUNI PRODOTTI AGROALIMENTARI, NONCHÈ IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA (APPROVATO DAL SENATO) (5151)

(A.C. 5151 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Gli imprenditori agricoli, assistiti da privilegio, che hanno conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in caso di definizione della stessa procedura tramite concordato devono essere soddisfatti integralmente.

2. 11. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Concessioni di aree demaniali marittime per l'esercizio della pesca). 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale, e relative pertinenze richieste da imprenditori ittici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e com-

mercializzazione del prodotto, si applica, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il canone meramente ricognitorio.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per tutte le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

3. 02. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Distretti di pesca). 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca, in coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

2. I distretti di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:

a) predisporre pareti in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;

b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale, coinvolgendo le organizzazioni regionali;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le attività ed i mestieri di pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, in modo da garantire la partecipazione dei rappresentanti della pesca professionale e sportiva e della ricerca scientifica.

3. 03. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (*Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura*). — 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole : « imprenditori ittici, di cui all'articolo 6 » sono aggiunte le seguenti: « e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura ».

3. 05. Zanella, Pecoraro Scanio.

(A.C. 5151 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5151 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui:

le disposizioni di cui all'articolo 1 non determinano l'attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di polizia giudiziaria ad ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle che già si avvalgono di tali qualifiche in base alla normativa vigente;

la clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 282 del 1986, come modificato dal comma 8-bis dell'articolo 1, non risulta pienamente coordinata con la clausola di copertura finanziaria del comma 5 del medesimo articolo 11;

dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i relativi interventi possono essere effettuati nei limiti delle risorse già stanziare;

non può escludersi l'eventualità che dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-quater derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 non appaiono suscettibili di disincentivare il pagamento, da parte dei produttori che ne sono obbligati, dei versamenti mensili, in quanto restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 282 del 1986, come sostituito dal comma 8-bis dell'arti-

colo 1, sia inteso nel senso che l'Ispettorato centrale repressione frodi, per l'effettuazione delle analisi di revisione, si avvale dei propri laboratori di analisi nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente;

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, il comma 1-quater sia soppresso;

all'articolo 3, comma 3, siano soppresse le parole: « dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.5 e 2.7 Vascon, 2.11 Marcora, 2.14 Marcora, 2.40 Vendola e sugli articoli aggiuntivi, 3.01 e 3.02 Franci e 3.05 Zanella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5151 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Denominazioni di vendita nazionali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita « latte fresco pastorizzato » e « latte fresco pastorizzato di alta qualità », da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di « latte » con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.

3. La denominazione di vendita « passata di pomodoro », da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori ca-

ratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.

4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario).

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « adotta, con proprio decreto, » sono inserite le seguenti: « d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) dopo le parole: « provvedimenti amministrativi », sono inserite le seguenti: « relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza ».

2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *e*), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i

versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.

ARTICOLO 3.

(Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1).

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro

delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5151 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « e successive modificazioni, » sono soppresse, dopo le parole: « delle disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La data di scadenza del “latte fresco pastorizzato” e del “latte fresco pastorizzato di alta

qualità” è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L’uso del termine “fresco” nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. È comunque vietata l’utilizzazione della denominazione “fresco” sull’etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169 »;

al comma 2, la parola: « anche » è soppressa;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Ai fini della classificazione merceologica si intende per ‘vitello’ un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell’ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi” »;

al comma 4, le parole: « e successive modificazioni, » sono soppresse e la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

al comma 8, la parola: « centottanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

“2. Per l’effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l’Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi” ».

Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari). — 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l’indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a

9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

ART. 1-ter. — (*Etichettatura degli oli d'oliva*). — 1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), rispettivamente dopo le parole: « applicative » e: « concorrenza » è inserito il segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “dell'obiettivo 1,”, sono inserite le seguenti: “nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ ‘Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale’,”.

1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “azioni di sistema 2000-2006”, sono inserite le seguenti: “nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ ‘Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale’” e le parole: “del medesimo Programma” sono sostituite dalle seguenti: “dei medesimi Programmi”.

1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi

dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: “con efficacia limitata al periodo in corso”, sono inserite le seguenti: “esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee” »;

al comma 3, le parole: « l'AGEA procede ad annullare il prelievo » sono sostituite dalle seguenti: « l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3” ».

(A.C. 5151 – Sezione 6)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Denominazioni di vendita nazionali).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: latte prodotto aggiungere le seguenti: , in allevamenti situati nel raggio di cento chilometri rispetto all'ubicazione dello stabilimento di trattamento e confezionamento,

1. 1. Vascon.

Al comma 1, dopo le parole: latte prodotto aggiungere le seguenti: , in allevamenti situati nella regione dove è ubicato lo stabilimento di trattamento e confezionamento,

1. 2. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura, nonché l'indicazione della regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni derivate da regioni contigue, ovvero da latte autorizzato alla produzione di formaggi DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione del latte ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il latte potrebbe essere destinato.

1. 13. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data entro cui è avvenuta la mungitura nonché l'indicazione della regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni di latte provenienti da regioni contigue, può essere utilizzata una denominazione che consenta al consumatore una chiara indicazione dell'area di produzione del latte.

1. 12. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso

la data in cui è avvenuta la mungitura, nonché l'indicazione della regione di produzione del latte medesimo.

1. 11. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura del latte medesimo.

1. 10. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: spremitura *aggiungere le seguenti:* ovvero altra tecnica di lavorazione.

1. 4. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: raccolto nelle regioni italiane.

1. 5. Vascon.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La denominazione di « passata di pomodoro » può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile la stagione in cui è avvenuta la raccolta della materia prima, nonché per esteso la indicazione della regione di produzione della medesima. In caso di produzioni derivate da regioni contigue, ovvero da pomodori destinabili alla produzione di DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il pomodoro potrebbe essere destinato.

1. 6. Vascon.

Al comma 8, sostituire le parole: centoventi giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

1. 8. Zanella, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

8-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative spetta all'ispettorato centrale repressioni frodi.

1. 7. Vascon.

ART. 1-bis.

(Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari).

Sopprimerlo.

1-bis. 9. Viale, Zama.

Al comma 1, sostituire la parola: medesimi *con le seguenti:* identificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive,

1-bis. 10. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e, *per un prodotto alimentare trasformato fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con appositi decreti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce l'elenco dei prodotti alimentari trasformati per i quali, secondo modalità da

essi definiti, deve essere indicato il luogo di origine o di provenienza della materia che ne costituisce il componente base.

1-bis. 7. Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, sostituire le parole da: e, per un prodotto alimentare trasformato fino alla fine del comma, con le seguenti: ; per un prodotto alimentare trasformato, l'obbligo di cui al precedente comma si assolve con l'indicazione della zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

1-bis. 5. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i prodotti alimentari trasformati, per i quali il processo di fabbricazione risulti economicamente determinante, individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per luogo di origine e di provenienza si intende il Paese in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.

1-bis. 4. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 3, sostituire le parole da: individuate fino a: presente decreto, con le seguenti: individuati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco dei prodotti alimentari sottoposti alla normativa di cui ai precedenti commi e.

1-bis. 6. Borrelli, Rava, Marcora, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

ART. 1-ter.

(Etichettatura degli oli d'oliva).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in armonia con quanto al riguardo previsto dalla normativa comunitaria.

1-ter. 2. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Regione Basilicata e sentite le principali organizzazioni operanti nel settore, provvede a certificare le produzioni d'olio d'oliva di qualità presenti in Basilicata, sostenendone la promozione e la diffusione sul mercato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 01. Molinari.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le principali organizzazioni del mondo agricolo e delle associazioni dei consumatori, provvede a modificare, con proprio decreto, la circolare n. 168 del 2003, assicurando la massima trasparenza nella etichettatura delle bevande analcoliche, ripristinando l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958.

1-ter. 02. Burtone.

ART. 2.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.

***2. 15.** Marcora, Rava, Fusillo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni permanenti competenti per materia,.

***2. 20.** Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e, ove necessario, con i Ministri interessati,.

2. 9. Vascon.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 8. Vascon.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 1004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta del 30 per cento per ciascun anno.

2. 17. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel periodo di commercializzazione 2003-2004.

2. 22. Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 3.

2. 3. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: produttori in regola con i versamenti aggiungere le seguenti: o interessati da ordinanze dell'Autorità giudiziaria.

2. 7. Vascon.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2. 6. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: aumentato del 5 per cento.

2. 5. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , applicando i criteri fino a: articolo 9.

2. 4. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a non effettuare la decurtazione della quota utilizzata a condizione che il numero di produttori che non abbiano prodotto almeno il 70 per cento sia uguale o superiore al 10 per cento del totale regionale dei produttori in presenza di una causa di forza maggiore che abbia interessato l'intero territorio regionale. Le regioni devono adottare le specifiche determinazioni entro e non oltre il 30 giugno della campagna successiva a quella cui si riferisce la riduzione della produzione. I produttori non possono comunque usufruire della mancata decurtazione per due campagne consecutivamente ».

2. 40. Vendola, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Entro il 30 novembre 2004 le regioni e le province autonome, d'intesa con gli organi addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica della effettiva situazione individuale dei produttori di latte, in ordine alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono all'attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca per la quota residua del quantitativo di riferimento individuale ed alla riassegnazione, con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.119.

2. 23. Zanella, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

2. 2. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. All'articolo 10, comma 31, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

2. 1. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. All'articolo 10, comma 38, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: « Gli acquirenti », sono aggiunte le seguenti: « ivi compresi quelli ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero assoggettati a procedure concorsuali ».

2. 13. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 38 è aggiunto il seguente:

« 38-*bis*. Nel caso in cui gli acquirenti non adempiano agli obblighi di cui al comma 38, le regioni decurtano, a favore dei produttori autorizzati al versamento rateale del prelievo supplementare complessivamente dovuto, le somme trattenute dagli acquirenti medesimi ».

2. 14. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Gli imprenditori agricoli, assistiti da privilegio, che hanno conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in caso di definizione della stessa procedura tramite concordato devono essere soddisfatti integralmente.

2. 11. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. L'AGEA è tenuta a rendere pubblici i dati aggregati registrati nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi della legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, relativamente ai soli quantitativi di latte complessivi consegnati mensilmente. Tale comunicazione deve avvenire entro il decimo giorno successivo al termine di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del 31 luglio 2003 attraverso modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 16. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale). 1. Il finanziamento a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è incrementato per l'anno 2004 di 50 milioni di euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 30 settembre 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole

etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.

2. 02. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. Il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 4, comma 242, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2004 di 50 milioni di euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti da adottare entro il 30 settembre 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.

2. 01. Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci, Capitelli.

ART. 3.

(Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoruscita transitoria dall'obiettivo 1).

Al comma 3-bis, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: , previa la verifica dei requisiti di rito.

3. 1. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni per l'ammodernamento della flotta peschereccia). 1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di « costruzione di nuove navi » e di « ammodernamento di navi esistenti », ma non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 330.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. 01. Franci, Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Concessioni di aree demaniali marittime per l'esercizio della pesca).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale, e relative pertinenze richieste da imprenditori ittici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il canone meramente ricognitorio.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per tutte le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto

dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

3. 02. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Distretti di pesca). 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca, in coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

2. I distretti di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:

a) predisporre pareti in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;

b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale, coinvolgendo le organizzazioni regionali;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le attività ed i mestieri di pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, in modo da garantire la partecipazione dei rappresentanti della pesca professionale e sportiva e della ricerca scientifica.

3. 03. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura). — 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole : « imprenditori ittici, di cui all'articolo 6 » sono aggiunte le seguenti: « e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura ».

3. 05. Zanella, Pecoraro Scanio.

(A.C. 5151 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

entro il 1° agosto 2004 l'Italia deve comunicare all'Unione europea le opzioni nazionali relative all'applicazione della riforma di medio termine della politica agricola comune;

tali opzioni rivestono una notevole rilevanza per l'indirizzo futuro dell'intero settore agroalimentare, in considerazione dell'entità delle risorse finanziarie coinvolte e dei riflessi diretti ed indiretti su filiere di grande importanza quali quelle delle paste alimentari e dei prodotti lattiero caseari;

la riforma di medio termine consente inoltre di ridefinire i criteri della cosiddetta « ecocondizionalità » per rafforzare il ruolo dell'attività agricola nella conservazione del paesaggio e valorizzare la qualità e la sicurezza del lavoro agricolo;

il Ministero delle politiche agricole e forestali ha diffuso un primo documento in ordine all'applicazione della riforma e sono in corso ulteriori approfondimenti in sede di conferenza Stato-regioni,

impegna il Governo:

nella definizione dei provvedimenti per l'attuazione, in sede nazionale, della riforma di medio termine della politica agricola comune di cui ai regolamenti CE n. 1782 del 2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1783 del 2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivare il mantenimento dell'agricoltura e della zootecnia nelle zone svantaggiate e marginali, con particolare riferimento alla coltura del grano duro, agli allevamenti ovicaprini e delle razze bovine pregiate italiane, utilizzando le opportunità di accoppiamento parziale degli aiuti offerte dagli articoli 66, 67 e 68 del citato regolamento CE n. 1782 del 2003;

b) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, anche mediante l'utilizzo della riserva nazionale di cui all'articolo 42 del citato regolamento CE n. 1782 del 2003;

c) promuovere l'agricoltura biologica, le produzioni di qualità e i relativi accordi di filiera, i prodotti tradizionali e a denominazione d'origine, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 69 del citato regolamento CE n. 1782 del 2003;

d) definire i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza del lavoro agricolo e di potenziare il ruolo dell'agricoltura nella conservazione del suolo, nella valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, nella promozione del benessere animale;

e) provvedere alla formulazione d'intesa con le regioni, dei nuovi indirizzi per i piani di sviluppo rurale al fine di valo-

rizzarne il contributo nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, anche utilizzando le nuove opportunità offerte dal citato regolamento CE n. 1783 del 2003.

9/5151/1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,

premesso che:

gli operatori della piccola pesca costiera a strascico con abilitazione tra le tre e le sei miglia continuano a trovarsi in stato di forte agitazione, soprattutto in talune marinerie dell'Adriatico;

questa forma di pesca, a carattere prevalentemente familiare, è caratterizzata da debolezze strutturali, per mancanza di formazione professionale e difficoltà nella riconversione verso altri settori;

molte imbarcazioni del settore non sono convertibili o almeno difficilmente adattabili alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione, e attualmente stanno operando, fino al 1° gennaio 2005, in regime di deroga;

la piccola pesca costiera a strascico si muove in un contesto ambientale molto fragile dal punto di vista biologico, sociale ed economico in aree fortemente interessate da misure restrittive di salvaguardia imposte dal sovrasfruttamento delle risorse (fermo biologico, aree di tutela biologica, ecc.);

le misure previste dal regolamento del Consiglio n. 2369/02, relative alla demolizione, non prevedono un importo di remunerazione congruo rispetto non tanto al valore dell'imbarcazione, quanto all'impossibilità di sopravvivenza o riconversione del pescatore stesso, e che pure insufficienti sono le misure relative all'articolo 12 del regolamento del Consiglio n. 2371/02 di modifica del regolamento del Consiglio n. 2792/99 per quanto riguarda le misure di carattere socio-economico, per una efficace fuoriuscita dal settore;

sull'argomento vi è già l'altro ordine del giorno 9/4489/48, presentato ed accolto al termine dei lavori sulla legge finanziaria per il 2004, nonché l'interrogazione a risposta in Commissione 5-02103 Scaltritti, in cui si evidenzia l'opportunità di giungere presto ad una soluzione per raggiungere importanti obiettivi non solo sotto il profilo sociale, ma anche economico e biologico, permettendo di ridurre lo sforzo di pesca in prossimità della costa dove avviene per molte specie la riproduzione e l'accrescimento quindi un'alta concentrazione di forme giovanili;

non sono facilmente praticabili percorsi di riconversione fuori dal settore a causa della cultura e formazione degli addetti che prevalentemente possono prevedere una continuità di reddito per il resto della loro vita o come componenti di un equipaggio di imbarcazioni più professionalmente organizzate per la pesca marittima o nell'ambito del trasporto mercantile;

un utile strumento di programmazione per trovare una soluzione al problema potrebbe essere quello delle Intese istituzionali di programma, istituite con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, perché consentirebbe ad ogni Regione di concordare con il Governo centrale gli obiettivi, i settori e le aree dove effettuare gli interventi;

si dovrebbero pertanto stipulare accordi di Programma quadro, rimandando a questi ultimi la definizione puntuale dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti,

impegna il Governo

ad attuare, con ogni mezzo compatibile con le normative comunitarie, un programma di razionalizzazione e di riconversione delle unità che esercitano la pesca costiera con il sistema a strascico tra

le tre e le sei miglia, anche stipulando apposite intese istituzionali di programma con le regioni interessate.

9/5151/2. Scaltritti.

La Camera,

premesso che:

al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli anche sulla provenienza delle materie prime utilizzate nella preparazione dei prodotti alimentari;

la previsione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, così come modificato dal Senato della Repubblica, prevede l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, indicando, nel contempo, come origine dei prodotti alimentari trasformati, « la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione »;

si rende opportuno che il principio di carattere generale posto dal citato articolo 1-*bis* gradualmente venga applicato, con riferimento a determinati prodotti trasformati da individuarsi con i decreti di cui al comma 3, a cui è demandata la concreta attuazione della norma in questione,

impegna il Governo

ad attuare la disposizione di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, in modo che i decreti di cui al comma 3 del citato articolo 1-*bis* individuino le modalità per la indicazione nell'etichettatura del luogo di origine o di provenienza in relazione alle materie prime prevalenti di determinati prodotti trasformati ed alla specificità di ciascuna filiera agroalimentare nonché tenendo conto del contributo dei processi di fabbricazione nell'affermazione dell'immagine di tali prodotti nel mercato.

9/5151/3. Misuraca, Losurdo, Grillo, Vascon.

La Camera,

visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, approvato dal Senato il 14 luglio 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che, per il Ministero delle politiche agricole e forestali, prevede che i controlli verranno eseguiti dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi che rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

rilevato che tali funzioni vengono esercitate dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi ai sensi della norma di cui all'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

rilevato che tale normativa fa riferimento ai profili professionali vigenti all'epoca dell'emanazione della legge e che gli stessi hanno subito successivi mutamenti normativi per cui non risultano corrispondenti ai profili professionali attualmente vigenti;

ritenuto necessario, pertanto, individuare in maniera puntuale i profili professionali vigenti nell'attuale ordinamento professionale e corrispondenti a quelli di cui al citato articolo 18 al fine di consentire, in maniera inequivocabile, l'esercizio di tali funzioni da parte del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

impegna il Governo

a chiarire in via amministrativa l'individuazione dei profili professionali del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, destinatari, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 1304, delle qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria nel vigente ordinamento professionale.

9/5151/4. Jacini, Misuraca, Ricciuti.

La Camera,

premesso che:

in Italia viene praticata la pesca professionale anche nelle acque interne,

che ha una particolare importanza nel lago Maggiore, con la presenza di oltre cento pescatori professionisti;

dal 1996 questi pescatori si trovano in gravi difficoltà perché la riscontrata presenza di tracce di DDT in alcune specie ittiche ne ha vietato la pesca;

secondo diversi istituti scientifici tali limiti non pregiudicano la salute degli eventuali consumatori e vanno riviste le norme in vigore, nel senso di tutelare in primo luogo la salute pubblica, ma anche gli interessi dei pescatori e quindi è auspicabile un sereno approfondimento della situazione;

peraltro occorre prendere in considerazione iniziative di tutela ed aiuto ai pescatori professionisti dei laghi interni, sia operanti sui laghi prealpini che del Centro Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte ad allargare, comunque, anche ai pescatori professionisti delle acque interne i benefici previsti per i pescatori che lavorano in mare.

9/5151/5. (Testo modificato nel corso della seduta). Zacchera, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante disposizioni relative alla modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, comprende nel sistema pesca anche l'acquacoltura;

non si devono prevedere per gli acquacoltori disposizioni dissimili da quelle concernenti gli imprenditori ittici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza volte ad

esplicitare che le disposizioni previste per l'imprenditore ittico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 154 del 2004, si applicano anche ai soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura, nonché a prevedere, tra i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, anche gli acquacoltori.

9/5152/6. De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

La Camera,

premessi che:

il dibattito parlamentare ha evidenziato, in merito all'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, forti riserve sulla portata della norma, nonché serie preoccupazioni sulle implicazioni gestionali che la stessa avrebbe per l'industria alimentare italiana (che rappresenta il secondo settore manifatturiero del Paese),

impegna il Governo

ad approfondire, in sede di attuazione, la materia e il disposto dell'articolo 1-bis in un'ottica più complessiva e nell'interesse dell'intero settore alimentare italiano, anche alla luce del recente concetto di « *Made in Italy* » sul quale il Governo intende giustamente investire per dargli adeguata ed opportuna valorizzazione e della necessità di mantenere il processo trasformativo italiano, che rappresenta un valore aggiunto, salvaguardando il settore agroalimentare che viene considerato un'eccellenza a livello mondiale, tenendo conto, inoltre, della problematica della concorrenza portata da Paesi, anche europei, che vantano legislazioni meno restrittive.

9/5151/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Polledri, Didonè.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 3, norme riguardanti il settore della pesca e dall'acquacoltura, introducendo positivamente misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita dall'obiettivo 1;

il settore ittico è caratterizzato da un forte processo di riorganizzazione che abbisogna di sostegno, di incentivi e di certezza quanto alle risorse finanziarie e alle norme legislative vigenti;

il decreto legislativo n. 154 del 2004, ottemperando alla delega conferita dal Parlamento al Governo per la revisione della legislazione di settore, ha provveduto ad abrogare la legge n. 41 del 1992, disponendo nuove norme in materia di modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo sopra citato è venuta meno la norma che disciplinava i canoni per le concessioni demaniali marittime, nonché per le zone di mare territoriale e le relative pertinenze, richieste da imprenditori ittici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 154 del 2004, o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto;

l'assenza di tale norma di definizione dei canoni per le concessioni sopra elencate determina un ulteriore ed insopportabile aggravio di costi per le imprese di produzione ed allevamento ittico;

tale aumento dei costi rischia di compromettere la competitività del settore ittico e di determinare così la crisi d'innomerevoli imprese,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ripristinare quanto prima il canone me-

ramente ricognitorio, così come definito dall'articolo 27-ter della legge n. 41 del 1992 e successive modifiche.

9/5151/8. Franci, Cazzaro, Rava, Marcora, Rossiello, Preda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-bis del decreto-legge in esame prescrive l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari;

tale disposizione, se da un lato può favorire l'indicazione dell'origine nazionale di alcune significative produzioni di prima trasformazione del prodotto agricolo, diventa estremamente complessa per il produttore e fuorviante per il consumatore nel caso di prodotti di seconda trasformazione. In questa seconda ipotesi, il ruolo e la capacità del trasformatore sono determinanti nella realizzazione della qualità e della garanzia del *made in Italy*, per cui l'indicazione dell'origine dei singoli ingredienti diverrebbe fonte di grande confusione, più che di vantaggio per il consumatore,

impegna il Governo

nell'applicazione delle norme di cui al comma 3, del succitato articolo 1-bis, ad adottare le opportune iniziative volte ad escludere dall'obbligatorietà dell'etichettatura dei prodotti alimentari le produzioni dell'industria di seconda trasformazione alimentare.

9/5151/9. Zama, Viale, Stradella.

La Camera,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede un decreto attuativo che deve regolamentare l'etichettatura di origine;

nell'ultimo triennio il settore lattiero ha visto ridursi del 25 per cento il numero totale di aziende nazionali da latte ed un incremento notevole dell'importazione del latte dall'estero,

impegna il Governo

ad emanare al più presto il decreto attuativo per la regolamentazione dell'etichettatura di origine, come primo segnale forte che dimostri la volontà di rilanciare realmente il settore lattiero.

9/5151/**10**. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge prevede la facilitazione nelle operazioni di restituzione del prelievo mensile versato in eccesso dai produttori;

i risultati dopo il primo anno di applicazione della legge di riordino del settore del latte non sono stati positivi, visto che è stato incassato appena il 5 per cento degli anticipi sul prelievo supplementare ed è stato mancato l'obiettivo di riequilibrare la produzione nazionale rispetto alla quota attribuita dall'Unione europea,

impegna il Governo

ad attuare una valida politica anti-frode, anche attraverso l'esame dei modelli L1, relativamente ai quali si riscontrano numerose anomalie, procedendo nel caso alla revoca immediata dei diritti di produzione a chi possiede quote di carta e non stalle.

9/5151/**11**. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 contiene norme concernenti la « passata di pomodoro »;

nel 2003 si sono riscontrate frodi con l'importazione di 1.650.000 quintali di concentrato di pomodoro dalla Cina, trasformato e venduto come passata di pomodoro,

impegna il Governo

a farsi promotore presso l'Unione europea di una disciplina specifica sulla « passata di pomodoro » per evitare le frodi come quella accaduta nel 2003.

9/5152/**12**. Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo assuma le scelte fondamentali in materia di applicazione della politica agricola comunitaria tramite il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

impegna il Governo

a procedere in maniera selettiva sul disaccoppiamento degli aiuti, non includendo settori importantissimi per le zone svantaggiate e marginali, come il grano duro, gli allevamenti ovicaprini e gli allevamenti di razze bovine pregiate italiane.

9/5152/**13**. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo assuma le scelte fondamentali in materia di applicazione della politica agricola comunitaria tramite il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

impegna il Governo

a promuovere l'agricoltura biologica, le produzioni di qualità e i relativi accordi di filiera, i prodotti tradizionali e a denominazione d'origine, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 69 del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

9/5152/**14**. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo assuma le scelte fondamentali in materia di applicazione della politica agricola comunitaria tramite il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

impegna il Governo

a definire i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza del lavoro agricolo e di potenziare il ruolo dell'agricoltura nella conservazione del suolo, nella valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, nella promozione del benessere animale.

9/5152/**15**. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

considerato che:

nel mese di luglio calamità naturali di notevole intensità hanno investito numerose aree del Paese, tra cui la provincia di Foggia;

la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 per

l'anno corrente, già apparsa limitata in sede di approvazione di legge finanziaria 2004, è stata dimezzata ad opera del decreto-legge n. 168 del 2004;

tenuto conto della necessità di ristorare con urgenza le oggettive condizioni di difficoltà in cui versano gli agricoltori colpiti dalle calamità naturali;

impegna il Governo

a intervenire con urgenza per assicurare l'attivazione degli strumenti compensativi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore degli agricoltori colpiti da calamità naturali.

9/5151/**16**. Mazzoni.

La Camera,

considerato che l'Italia entro il 1° agosto 2004 deve comunicare all'Unione europea le opzioni per le riforme agricole,

impegna il Governo

a considerare di incentivare il mantenimento della zootecnia nelle zone svantaggiate e marginali ed a bassa intensità di pioggia con particolare riferimento all'allevamento delle razze bovine privilegiate.

9/5151/**17**. Perrotta.

La Camera,

premessi che

l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 157/2004, introdotto dal Senato, dispone l'indicazione obbligatoria del luogo di origine o provenienza nell'etichettatura dei prodotti alimentari posti in vendita, per consentire trasparenza nella informazione e maggiore consapevolezza nella scelta del consumatore;

l'obbligo dell'indicazione obbligatoria dell'origine o provenienza nella etichet-

tatura comprende anche le materie prime della componente agricola per i prodotti alimentari trasformati, determinando altresì quale origine dei prodotti trasformati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione;

il disposto dell'articolo 1-*bis* richiede una applicazione attenta rispetto alle diverse filiere e alle particolarità dei prodotti trasformati, con le diversificazioni necessarie che considerino le tecniche di produzione, di preparazione di creatività e di cultura che caratterizzano l'agroalimentare Made in Italy,

impegna il Governo

a considerare nell'attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 157/2004 e nell'emanazione dei decreti previsti, di concerto fra il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero delle Politiche Agricole e forestali, la necessità di definire modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza delle materie prime e dei prodotti trasformati, che tengano conto delle particolarità di filiera e della reputazione che caratterizza l'agroindustria italiana.

9/5151/18. Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Franci, Sandi, Marcora.